LETTERA
PASTORALE

DELL' ILLUSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO

MONSIGNORE

GIUSEPPE IPPOLITI

VESCOVO DI CORTONA

A I PARROCHI, E CONFESSORI

DELLA SUA DIOGESI.

IN PISTOJA MDCCLX.
Per Atto Bracali Stampator del Pubblico

CON LIC. DE' SUP.

GIUSEPPE IPPOLITI

PATRIZIO PISTOJESE

Per la Grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica

VESCOVO DI CORTONA

E alla medesima S. Sede immeditamente soggetto

AI PARROCHI E CONFESSORI

DELLA NOSTRA CITTA' E DIOGESI

PASTORALE

Orremmo, Venerabili Sacerdoti, Fratelli miei dilettissimi in Gesù Cristo aver tempo, e luogo nella Visita della nostra Diogesi di trattenerci alcun poco in ciascuna Parrocchia per far sempre più crescere nei Popoli a Noi confidati, la scienza dei Divini Misterj, dei precetti Evangelici, ed Ecclesiastici, ed in conseguenza alimentare la pietà, e religione, che per l' attenzione vostra ravvisato abbiamo fiorire per ogni parte con particolar gaudio, e consolazione del nostro spirito. Ma giacchè ciò per Noi agevolmente far non si può, opportuna cosa abbiam

giudicato adempiere alle nostre brame per mezzo delle Sante Missioni, a voi amministrate per opera dei pietosissimi, e fedeli successori del glorioso S. Vincenzo a Paolo, alle quali, grazie al Cielo, molte volte intervenuti siamo Noi medesimi, con amministrarvi anche talora la Parola di Dio, ed i Santissimi Sacramenti della Penitenza, e della divina Eucaristia, e tali, e tante sono state le Benedizioni, che il Dator d' ogni bene in esse si è degnato spargere, che solo ci rimane a desiderare, che siccome il frutto è stato copioso, ed abbondante, così sia ancora stabile, e durevole. A tale effetto veduto avete, che tralasciato non abbiamo di imitare benchè in menomissima parte l' Apostolo S. Paolo, che sul terminare la sua Missione dell' Asia, chiamò a se da Mileto i Sacerdoti di Efeso, e delle Città circonvicine, e loro raccomandò di animare i Proseliti della Chiesa allora nascente alla perseveranza nella Fede, nella pietà, e nell' esercizio delle Sante, e virtuose azioni, ricordando loro, quale strettissimo conto avriamo dovuto rendere a Dio delle anime alla lor cura commesse, per le quali il divinissimo Sangue dell' Unigenito dell' Eterno Padre sparso si fosse in vano, perchè perdute eternamente per la loro trascuratezza ò nell' istruirle ignoranti, ò nel sostenerle incostanti, ò nel ricondurgliele traviate. Ci giova per tanto di ritornarvi

alla

alla memoria, come a insinuazione nostra sul terminare di ciascuna Missione, fù alla vigilanza, e sollecitudine vostra con particolari Conferenze, e in luogo appartato dai Laici raccomandato di sostenere i popoli nella perseveranza in quel bene, che le Sacre Missioni prodotto aveano, e come rammentate vi furono l' obbligazioni da voi contratte, e nella sacra vostra Ordinazione, e nell' assumere il governo spirituale della Chiesa, cui foste da Dio chiamati, e come finalmente vi fù inculcato l' avviso già dato dall' Apostolo ai Sacerdoti destinati a governare le Chiese dell' Asia = *Attendite vobis, & universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo* = In quella maniera adunque, che foste sin ora intenti a vegliare sopra la salute dell' anime alla vostra Cura commesse, così mi giova il credere, che più che mai animati da quel santo zelo, di cui fù sì avvampante il benedetto Cuore del Primo dei Sacri Pastori Cristo Gesù, vi adoprerete con ogni attenzione a voi possibile per istruir gl' ignoranti, per disciorre i Penitenti, per infervorire i tiepidi, e quando faccia di mestieri, per far prestamente ritornare gl' incostanti al tenor di vita in tempo delle Missioni lodevolmente incominciato. Nulladimeno a poco gioverebbero le vostre industrie, e premure, e tutto ancora il fervore del vostro zelo per ot-

 te-

tenere effetti sì sublimi, e vantaggiosi, qualora accompagnato non fosse da una uniforme condotta di tutti insieme fra voi in sacra lega uniti per istruire con lo stesso metodo di Dottrina Cristiana gl' ignoranti, e per amministrare con le stesse regole di Disciplina il Sacramento di riconcializione ai Penitenti.

Gli Apostoli, e Discepoli di Cristo, de' quali siamo pur Noi respettivamente i successori, allora appunto ricevettero dallo Spirito Santo nel Cenacolo la beata influenza de' doni suoi quando si trovarono *unanimiter perseverantes* = Essendo adunque tutti uniti, e raccolti insieme a pregare infuse loro con somma beneficenza i Tesori della grazia divina, accendendoli con fiamme ardentissime di carità, per cui e convertirono innumerabili anime a Cristo Signore, e prodigiosamente sparsero il Vangelo per tutto l' universo Mondo; Lo stesso Spirito di Dio guidava, e reggeva lo zelo di tutti loro *Unus Spiritus, & una fides erat in eis* = e perciò maraviglioso, e permanente fù il frutto, che ne riportarono. Se voi pure vi darete la mano l' un l' altro non solo con implorar sempre di comune accordo l' ajuto divino *unanimiter in oratione* = ma sempre uniti ancora sì nell' insegnare con lo stesso metodo la Dottrina Cristiana, sì nell' amministrare con uniforme condotta il Sacramento della Penitenza, cercando solo il bene dell'

Ani-

Anime, ed il loro profitto nella virtù; cercando altresì di provvedere ai disordini e di promuovere il servizio di Dio, Sicchè alla fine possiate contenti ripetere *in Domo Dei ambulavimus cum consensu*, Iddio darà allora alla vostra sollecitudine pastorale con la Santa sua assistenza il valore, il merito, e tutta la consolazione di vedere il frutto delle Sacre Missioni durevole, e permanente. Ma se all' incontro uno solo di voi deviasse da sì bella unione, egli solo con la sua condotta singolare distruggerebbe quanto gli altri si sforzassero non solo di conservare, ma ancora di vie maggiormente perfezionare; quindi è, che Noi, e per vostro eccitamento maggiore, e per ovviare a i disordini, che dalla condotta non uniforme ò nell' insegnare la Dottrina Cristiana, ò nell' amministrare il Sacramento della Penitenza deriverebbono, abbiam voluto delle seguenti cose ammonirvi, ed imporvene ancora, come facciamo, l' esatto adempimento.

1. E per cominciare da ciò, che riguarda la Dottrina Cristiana; vi rammentiamo la sollecita accuratezza, ed attenzione, che aver dovete nell' insegnarla ogni dì festivo al vostro Popolo, avendo noi osservato in occasione della Sacra Visita una grande, e notabile differenza tra quei popoli, il di cui Parroco è nell' insegnarla assiduo, e indefesso, e quei popoli, il di cui Curato per insussistenti, e dinanzi a Dio men giustificati mo-

motivi più volte fra l' Anno se ne dispensa. Debito egli è questo di tal maniera col ministero vostro annesso, e congiunto, che vi obbliga indispensabilmente per tutte quelle Anime della vostra Parrocchia, che si perdessero per vostra trascuratezza nell' istruirle sì di ciò, che obbligate sono a sapere come Cristiane per creder bene, sì di ciò, che tenute sono non tanto a sapere, che praticare per non viver male = *Fides ex auditu* (dice l' Apostolo) *quomodo autem audiens sine praedicante*? E per togliere ogni pretesto ai vostri popoli di esimersi dall' assistere al Catechismo nelle Parrocchie di Campagna, riuscirà molto opportuno il farglielo ò immediatamente prima della Messa, oppure anche dopo il Santo Vangelo *inter Missarum solemnia*, e porrete ogni studio, e diligenza per renderglielo qual cibo dilettevole ad imitazione della Sapienza Divina, che per indurci a ricevere il nutrimento corporale congiunge un certo gusto, e piacere, che ci stimola a prenderlo; Il che facilmente otterrete, se fra settimana si faranno da voi quelle necessarie preparazioni, e di lettura, e di riflessione; che intente siano a ben riuscire in un opera così utile, e così santa; Sicchè non contenti di far loro imparare le risposte secondo il metodo, che vi proporremo, gliele dichiarerete con similitudini acconce, delle quali fornisce in gran copia il Catechismo gran-

grande del Ven. Cardinal Bellarmino, e vi insinuerete negli animi degli uditori con espressioni proprie, e confacevoli al talento, e capacità d' ogn' uno, non internandovi ne Santi Misterj in modo da non essere intesi, ne dall' altra parte dicendo cose vili, ed abjette = *Qui turbam erudiunt* (diceva il gran Pontefice S. Gregorio) *nec in profundum Mysteriorum se abripere debent, nec etiam in terra quasi terrena praedicare, sed pro captu medium tenere* =

II. Per questi poi, che ancora non sono ammessi alla Comunione Sacramentale, non basta il Catechismo, che voi fatete ogni dì festivo, ma conviene più volte frà settimana nella Quaresima, ò se più tornasse comodo ai Parrocchiani, nell' Avvento, loro insegnare la Dottrina Cristiana, con avvisare nella prima Domenica di Quaresima, ò dell' Avvento i Padri, e le Madri dell' ora da voi stabilita, ed esortarli a procurare, che intervengano, ponendo loro sotto degli occhi il grave obbligo, che ne hanno, e lo stretto conto, che dovranno rendere a Dio, se mai fossero in ciò trascurati, e per dare un forte stimolo a i Fanciulli, e Fanciulle d' intervenirvi non ammetterete alla prima Comunione alcuno, che abbia soltanto una sufficiente cognizione di Dio Rimuneratore, di Dio uno in Essenza, e Trino nelle Persone, ma esigerete ancora, che sappia tutti gl' Articoli del

del Simbolo Apostolico in modo, che sia capace a fare sopra ciascuno Articolo un Atto di Fede; siccome ancora i comandamenti di Dio, e della Chiesa, l' Orazione Domenicale, la Salutazione Angelica, e le disposizioni, che si ricercano, e gli effetti, che produono tutti Sacramenti, quali è obbligato a ricevere, penetrandone lo spirito, e la sostanza = *Neque solùm verba memoriae, sed illorum sensus menti quantum tenera aetas, vel hebes ingenium patitur imprimere conentur*, come leggesi nel Sinodo Miniatense dell' Anno 1707. Tit. 2. A nulla servirebbe per cagione d' elemosio sapere l' obbligo di udire la Santa Messa, e non saper poi i Misterj, che in essa si contengono.

III. Affine di sostenere vie più lo zelo de' nostri vigilantissimi Parrochi, e porgere parimente nuovo stimolo ai fedeli già ammessi alla Comunione di frequentare il Catechismo almeno ne i dì festivi, ed assistervi con attenzione, ordiniamo a tutti i Curati di non ammettere alcuno al Sacramento del Matrimonio giusta il prescritto della Santa Memoria di Benedetto XIV. se prima non si saranno accertati per mezzo di un diligente esame, che ambedue gli Sposi sappiano quanto abbiamo divisato doversi pretendere da chi vuole essere ammesso alla prima Comunione.

IV. Non ostante tante diligenze potendo-

dosi con tutto ciò ritrovar persone anche adulte, che non sappiano sufficientemente le cose essenziali della Dottrina Cristiana, sarà di molta gloria di Dio, di somma utilità del prossimo, e di quiete dell' animo nostro, che i nostri dilettissimi Parrochi facciano una seria considerazione sopra le persone delle loro rispettive Cure per indagare se mai ve ne fosse alcuna di queste, ed invitarle amorevolmente non solo al Catechismo pubblico, ma ad un privato ancora, in cui senza rossore possano più agevolmente rimanere istruite con industriosa carità di tutto ciò, che è necessario a sapersi per lo conseguimento dell' eterna salute = *At vero omnino perquirat, si rudes quidem homines ad Confessionem accedentes Fidei articulos ignorent, & si opus esse viderit, eos doceat*, come esige S. Carlo da ciascun Confessore nelle sue Istruzioni.

V. Acciocchè si possa con sicurezza venire in cognizione, se tutti gli Adulti della nostra Diogesi siano istruiti, e sappiano le cose necessarie a sapersi da un Cristiano, onde ne possa essere istruito chi le ignorasse, non solamente ricordiamo ai Confessori, quanto loro comanda il Rituale Romano (*Rit. Rom. ord. Minist. Sacr. Pœnit. n.* 8.) ed ha ordinato S. Carlo Borromeo nell' auree avvertenze ai suoi Confessori (*avvert. di S. Carlo n.* 35.), ma seguendo in parte il prescritto non tanto dei molti Peni-

ten-

tenziali antichi dati in luce dal Morino, dal Martene, e da altri, quanto ancora del quinto, e sesto Concilio Provinciale di Milano del medesimo S. Carlo Borromeo, vogliamo, che dal principio di Quaresima fino a che termina in questa Diogesi il tempo di sodisfare al precetto Pasquale, ogni Confessore interroghi i Penitenti sopra le cose che debbonsi da un Cristiano sapere o come necessità di mezzo, o come precetto, qualora per certa scienza non li sia noto, che il Penitente non le ignori, e trovatone alcuno ignorante ò egli per se medesimo ne lo istruisca, oppure, se le circostanze non gliel permettono, non l' abbandoni, finchè non possa con sicurezza ripromettersi, che da altri con industriosa carità in privato Catechismo ne sia ammaestrato.

VI. Dovendo un Cristiano far gli Atti di Fede, di speranza, e di Carità, come necessarj mezzi alla salute eterna, ed essendo comun sentimento dei Teologi, che cominci quest' obbligo ad astringere ogni Cristiano subito, che Egli sia pervenuto agli anni della Discrezione, ne potendosi ciò sperare da quelli, che non ne sono da i loro Parrochi ammaestrati, ordiniamo, che dopo la Messa Parrocchiale, ed ove in Campagna vi sono due Messe, una dopo alzato il sole, l' altra a mezzo dì, dopo ciascuna di queste Messe in tutti i giorni festivi il Sacerdote reciti ad alta voce, cui il popolo

ri-

risponda, gli Atti di Fede, di Speranza, di Carità, e di Contrizione secondo la formola, che da Noi sarà trasmessa, e perchè non vi sia chi impari a mente le parole senza capir ciò, che dice con la lingua, incarichiamo i vigilanti nostri Curati di spiegare ai loro Popoli e la necessità, che hanno di fare i detti Atti, e quanto in essi si contiene = *Scimus quoniam Filius Dei venit, & dedit nobis sensum, ut cognoscamus verum Deum, & simus in vero Filio ejus; Hic est verus Deus & vita aeterna* (prim. Joan. 5. 20.) dice S. Giovanni.

VII. Celebrandosi la Santa Messa in giorno festivo in qualche Cappella Campestre, siccome chi va ad udire ivi la Messa, in tutto quel dì non capita più alla Parrocchia, vogliamo, che chi celebra ne dì festivi in dette Cappelle inviolabilmente reciti anche esso i predetti Atti ad alta voce, e ci farà cosa, anzi che nò, assai grata, se immediatamente innanzi la Messa, ò dopo il Vangelo insegnerà ancora egli la Dottrina Cristiana giusta il metodo da Noi stabilito nelle Parrocchie.

VIII. Prevedendo Noi, che quanto fin quì divisato abbiamo non gioverebbe ad ottenere il nostro intento, se tutti gli Zelanti Parrochi della nostra Diogesi non si servissero dello stesso metodo di Dottrina Cristiana, e molto più per aderire alle Venerabili insinuazioni dei Sommi Pontefici, e singolarmente della Santa Memoria di Benedetto XIV., ed esse-

eseguire non meno i decreti del Concilio Romano celebrato dalla Santa Memoria di Benedetto XIII. che obbligano in questa nostra Diogesi alla Santa Sede immediatamente soggetta, abbiamo fatto ristampare il piccolo Catechismo composto per ordine della Santa Memoria di Clemente VIII. dal Ven. Cardinal Bellarmino, e questo vogliamo, che tutti i Parrochi della nostra Diogesi adoperino nell' insegnare la Dottrina Cristiana, e perchè molti vi desideravano istruzione maggiore intorno ai Sacramenti della Penitenza, ed Eucaristia, vi abbiamo fatto aggiungere l' istruzione data alla luce per comando di Benedetto XIII. ed inserita nell' Appendice al Concilio Romano da se celebrato; siccome ancora la Formola degli Atti di Fede, di Speranza, di Carità, e di Contrizione, e l' Esercizio del Cristiano da farsi ogni giorno ad uso particolarmente delle Persone rozze, e di quei, che abitano nella Campagna.

IX. Ma se nell' istruire i Popoli è di grandissima utilità l' uniforme condotta di tutti i Sacerdoti della nostra Diogesi, nell' amministrar poi il Sacramento della Penitenza sarà certamente d' indispensabile necessità. Per fino nei primi secoli della Chiesa S. Cipriano testifica, che per por rimedio ai disordini, che derivavano in tutto il popolo Cristiano dalla poca uniformità de' sacri Ministri del Sacramento della Penitenza, ed altresì per autorizzare l' uniforme condotta in un Con-

ci-

cilio celebrato ai suoi tempi, ne furono stabiliti ordini rigorosissimi, ed Egli medesimo scrivendo ad Antoniano fa menzione di un Penitenziale da se per tale effetto composto, e così ne i seguenti tempi leggiamo somiglianti ordinazioni sì frequentemente replicate, che lungo sarebbe riferirle appieno. Tralasciar però non dobbiamo di far quì menzione del celebre Decreto dei Padri del Concilio VI. di Parigi. Vedendo eglino da per tutto inondare ai suoi tempi il vizio nel Cristianesimo, nè altra più verisimil cagione ravvisandone, se non che i molti, e tra se diversi Penitenziali con privata autorità composti, dei quali ciascuno si serviva secondo che a sodisfare alle proprie passioni più gli tornava in acconcio, accomodando con istorte interpetrazioni (come anche ai dì nostri talora succede) le loro Dottrine ai costumi de i Popoli, anzi che queste a quelle, come far dovrebbe, tenedonsi agli insegnamenti de i Padri, e de' Concilj, e non già alle private, e particolari opinioni de i Teologi, ordinarono, che ciascun Vescovo nella sua Diogesi raccolti tutti i Penitenziali, de' quali incerti erano gli Autori, certi gli errori, e tutti abbruciati, uno solo ne compilasse, a cui nell' amministrazione del Sacramento della Penitenza tutti conformar si dovessero, ed affinchè niuno si dasse a credere esser queste voci sonore, pubblicate soltanto ad ostentazione di autorità, ne

fù

fù prescritta di un tal Decreto così esatta e rigorosa osservanza, che ciò era una delle principali incombenze de' Vescovi nella Visita della Diogesi, come si ha da Reginone; Questo era pur ciò, come referisce Burcardo, di che render doveano uno stretto conto i Parrochi tutti ne' Sinodi, che allora frequentemente si celebravano.

X. A dire il vero a' dì nostri abbiamo il Rituale Romano, a cui tutti i Confessori conformare si debbono, ma una pur troppa funesta sperienza ci fa scorgere evidentemente non esser bastevole per la condotta perfettamente uniforme, che ne' Ministri del Sacramento della Penitenza si brama. Chi vuol benignità, e chi rigore, chi pretende affatto inflessibile la severità de' Canoni antichi, chi non ammette altra pratica, che la mitigazione dell' opinioni moderne; chi palpa verminose cancrene, come se fossero leggierissime piaghe, e chi con leggierissime piaghe adopra e ferro, e fuoco, come se fossero verminose cancrene; chi in somma allarga le vie del Cielo, chi le ristringe, come se appunto Mosè mansueto, ed Elia Zelante avessero diviso in fazioni le nostre scuole, non per decidere a favor della Legge nei dubbi delle Coscienze, ma per avere scusa, e pretesto di poter dire, vi è opinione, che permette far così = *non, ut firmetur discant* (come già osservò l' Autore dell' omilie imperfette sopra S. Matteo)

sed

sed ut excusabiliter faciant quod inexcusabiliter peccant : Ad ovviare per tanto ad un sì lacrimevole disordine, non potendosi ora da noi (attesa la condizione dei tempi) in tutto imitare lo splendido esempio de' Venerabili Padri del Concilio sesto di Parigi, ripiego miglior non scorgiamo, che l' usato già dall' Assemblea Generale dello stesso Clero negli Anni 1656. e 1700. anzi seguire il consiglio giudicato il più conveniente a' dì nostri per una condotta perfettamente uniforme di tutti i Confessori dalla Santa Memoria d' Innocenzio XII. e promulgato dall' Eminentissimo Cardinale Carpegna ai Confessori di Roma, ed è imporre, come facciamo a tutti i Confessori della nostra Diogesi l' esatto adempimento di quanto ha prescritto il gran Riformatore della Disciplina Ecclesiastica S. Carlo Borromeo negli avvertimenti dati ai Confessori della sua Diogesi, che Noi vi presentiamo, affine di frenare il vano prurito di seguitare tante opinioni ogni dì nuove, ogni dì più discordanti, delle quali altre stringono con amaro, e indiscreto zelo, oltre la mansuetudine predicata, e praticata da Cristo Signore, altre allargano con lusinghieri, e mendicati pretesti le vie della salute, oltre i termini prescritti dall' Evangelio, e niuna di loro acquieta certamente lo spirito. Leggeteli adunque, e rileggeteli spesso, ed attentamente, e se con esattezza gli praticherete sarà altresì savia, e prudente la

B vo-

vostra condotta verso gli Abituati, ed occasionarj, ne' quali la diversità del modo di operare dei Confessori è la cagione, per cui si perpetuano per così dire i peccati, e con efficacia rileverete i Penitenti dal lacrimevole stato del vizio. Solo procurerete conservare quella severità, che serve di siepe alla Vigna di Cristo, e non lascia allargare i sentieri del Paradiso ristretti dall' Evangelio, e tutta tutta ammetterete dipoi la moderazione prudentissima della Chiesa, che mossa a compassione de' suoi Figliuoli ha qual Madre pietosa per impulso di quel divino Spirito, che la regge, mitigato il rigore dei Canoni antichi.

XI. La Libertà nelle Conversazioni tra persone di sesso, ma non di genio diverso, e del fare all' amore tra i Giovani, e Fanciulle non possiamo negare, che a' dì nostri è molto più frequente, e scandolosa di quello fosse a' tempi di S. Carlo, di maniera che ciò, che allora sarebbe stato aborrito qual sacrilegio contro il costume, e quale infamia, che attentasse contro l' onore, oggi è venerato qual legge canonizzata dall' uso, onde molti Zelanti Vescovi saviamente hanno giudicato dover porre al bisogno particolare, particolarj rimedj. Ma i Confessori della nostra Diogesi devon por mente a quattro riflessi.

1. Che i Padri, e le Madri, e tutti coloro, che hanno altri in custodia, fanno pec-

cato, se non adoprano tutti i mezzi più acconci per tenere le persone a se soggette lontane dalle occasioni del peccato.

2. Che il fare all' amore tra Giovani, e Fanciulle, qualora ò da un lato, ò dall' altro v' intervengano peccati certi, è occasione, che assolutamente devon lasciare, quantunque facessero all' amore con intenzione di accasarsi insieme.

3. Che le Conversazioni tra persone di sesso diverso, e il fare all' amore tra Giovani, e Fanciulle, acciocchè siano occasioni prossime volontarie non è necessario, che v' intervengano peccati d' impurità, ma basta che v' intervengano peccati ò di manifesta disubbidienza, ò di ragionevole scandalo, ò altri, che per essere in numero assai grande, sebbene noi tralasciamo di enumerarli, devono però essere il soggetto delle più accurate interrogazioni, e riflessioni de' Confessori.

4. Che l' universalità di un abuso, e la difficoltà, che mostra il Penitente in dimetterlo, non solamente non giustifica, ma vie maggiormente condanna e il finto Penitente, che efficacemente non si risolve ad abbandonarlo, e il connivente Confessore, che ò gliel permette, ò contento di una semplice, e fredda ammonizione assolve il Penitente benchè nella sua volontà perversa ostinato.

Ponendo mente i Confessori della nostra Diogesi a questi riflessi, non fa più mestieri

ri, che Noi loro assegniamo altre regole, che le divisate da S. Carlo per togliere ogni abuso e delle Conversazioni tra Persone di sesso diverso, e del fare all' amore tra i Giovani, e Fanciulle cresciuto a dismisura ai dì nostri, e che ogni dì più per connivenza de' Confessori va prendendo maggior piede.

XII. Un solo consiglio vogliamo su quest' ultimo proporre a' nostri Zelanti Confessori, cioè che esortino i lor Penitenti a far la Confession Generale, e si esibiscano a volentieri, e con pazienza udirla, e con carità ajutarli, non solamente quando ad evidenza si conosce le lor Confessioni essere state ò per mancanza di sincerità, ò di dolore, ò di proposito, ò per altro capo sacrileghe, ma anche senza una tale evidenza in tre occasioni, primo nel dovere essere ammessi alla prima Comunione, secondo nella mutazione dello stato, come quando passano allo stato Conjugale; terzo in pericolo probabile di Morte. Venerabili Sacerdoti, e dilettissimi Fratelli, se noi non vogliamo a troppo nostro gran danno adularci costretti siamo ad esclamare a' dì nostri non meno, che i Padri del secondo Concilio Lateranense = *Inter cætera unum est, quod sanctam maximè perturbat Ecclesiam, falsa scilicet Pœnitentia* = Or un sì deplorabil disordine, come avvisa S. Gregorio VII., non proviene soltanto dalla trascuratezza de' Penitenti, ma ancora dal-

dalla poca perizia, e gran negligenza dei Confessori = *Ex imperitia, & negligentia Sacerdotum quasi ex pestifera radice innumera mala exorta sunt, adeo ut usque ad hęc nostra tempora inter cętera; quę male pullulant vitia falsae nihilominus poenitentiae consuetudo invaluerit* = A sollievo adunque delle proprie, e dell' altrui coscienze vi esortiamo ad esporvi ad ogni fatica, per udire con carità, e pazienza la Confessione Generale nelle divisate circostanze = *Confratres nostros* (diremo anche Noi con i precitati Padri del Concilio Lateranense) *Confratres nostros, & Presbiteros admonemus, ne falsis poenitentiis Laicorum animas decipi, & ad Infernum pertrahi patiantur* =

Ecco, Dilettissimi, quanto abbiam giudicato proporvi, affinchè il frutto delle sacre Missioni, siccome è stato copioso, così ancora sia durevole. Se tutti tra voi in Sacra lega uniti fedelmente osserverete le regole, che per l' istruzione de' Popoli, e per l' amministrazione del Sacramento della Penitenza vi presentiamo, e Noi, e voi averemo la consolazione di vedere in tutta la Diogesi sempre più fiorire la fede, la pietà, la modestia, e la pratica delle sante virtù. Ma se uno solo di voi deviasse da sì bella unione, Noi non potremmo, se non che deplorare col più vivo dolore corrispondente al zelo, che ci infiamma per la salute dell' Anime, quel danno lacrimevole, che ne sof-

farebbe la Fede, l' onor del Vangelo, e della Croce, e tutto il Gregge, che Iddio ci ha dato a governare, e condurre. Tanti Apostoli uniti a Cristo, e strettamente obbligati con giuramento solenne alla sua difesa non bastarono a sostenere le ragioni evidentissime della sua divina Innocenza; e un solo Apostolo fuggitosene, e accordatosi co i nemici di Cristo bastò a darlo in loro balia, a caricarlo di catene, e di obbrobrj, a farlo lacerare da i flagelli, trafiggere dalle spine, traforare da i chiodi, ed uccidere sulla Croce in compagnia di due facinorosi Assassini. Tanto allora avvenne al Corpo naturale di Cristo Signore, e non minori disavventure si averebbono a temere ora nel Corpo mistico del medesimo Cristo, qualora al comun nimico riuscisse di ritrarre alcuno di voi dall' uniforme condotta nell' istruire collo stesso metodo di Dottrina Cristiana gli ignoranti, ò dall' amministrare colle stesse regole di Disciplina il Sacramento di Riconciliazione ai Penitenti.

Terminiamo per tanto questa nostra Lettera con le parole, per le quali l' Apostolo S. Paolo prevedendo, o piuttosto vedendo i gravi danni, che dalla libertà d' opinare, cominciava a risentire la Cristianità di Filippi, ed i maggiori che deriverebbono all' Università de' Fedeli, scongiurò quei Proseliti a convenir tutti nello stesso sentimento trattandosi dell' osservanza della Santa Legge

di

di Dio, e della salute eterna dell' Anime = *Si qua ergo consolatio in Christo, si quod solatium charitatis, si qua societas Spiritus, si qua viscera miserationis, implete gaudium meum, ut idem sapiatis eamdem charitatem habentes, unanimes, idipsum sentientes, nihil per contentionem, neque per inanem gloriam* =

GIUSEPPE VESCOVO DI CORTONA

Giovan - Giuseppe Bedronici
Cancelliere Episcopale.

AVVERTIMEMTI DI S. CARLO BORROMEO

PER I CONFESSORI.

Cciochè i Confeffori amminiftrino il Sacramento della Penitenza con quel frutto, che effo può fare ne' Penitenti, che è la vera emendazione della vita, e non manchino in negozio di tanta importanza con carico delle proprie cofcienze, della debita diligenza, come è da temere grandemente, che in quefto fiano colpevoli molti, vedendofi univerfalmente così poca emendazione in quelli, che tanti, e tanti anni fon venuti a quefto Sacramento, abbiamo meffo infieme tutti gli ordini, e avvertenze noftre già in diverfe occafioni fopra quefto date, e aggiunte alcune, che abbiamo giudicato utili, e neceffarie a queft' effetto.

Però li efortiamo nelle Vifcere del noftro Signor Gesù Crifto, che come ricerca il debito dell' ufizio, e vocazione loro in que-

questa materia, e negozio così importante alla salute dell' anime, voglino con ogni diligenza cooperare, e promuovere l' intenzione nostra di incaminare questo popolo, che il Signore ci ha dato a reggere, nella via della salute.

Niun Sacerdote secolare, ò regolare si intrometta ad amministrare il Sacramento della Penitenza, se non ha l' approvazione ò licenza da noi, come ordina il Concilio di Trento.

Guardisi ciascuno di non ingannarsi in questo, sotto pretesto, che i Confitenti siano putti, perchè facilmente può accadere, che in molti di loro, quantunque siano di poca età, si trovino peccati mortali: Nemmeno si inganni sotto pretesto di necessità, pigliando per necessità ogni sorte di infermità, nè anco le gravi, e pericolose, quando si può aver ricorso al proprio Curato, ò altro Confessore da Noi approvato.

Quei Sacerdoti, che avranno licenza da Noi di poter confessare con limitazione di certo tempo, di certo luogo, ò di certa sorte di Persone, avvertano di non eccedere la forma della licenza, che gli è stata concessa.

I Confessori, che avranno da noi facoltà di assolvere da Censure, e Casi riservati, la usino con moderazione in edificazione, e non in destruzione;

Tutti i Confessori, quantunque da noi am-

messi per idonei, nondimeno per i molti casi, che alla giornata occorrono a' Penitenti, che sogliono essere spesse volte difficili, avvertano di avere continuamente per le mani alcuni buoni, ed approvati Autori di Casi di Coscienza; e quando essi soli non fossero sufficienti col proprio studio a risolverli, abbiano ricorso a Persone più intelligenti, e versate in dette materie.

Esaminino ancora bene le proprie forze, e scienza, non si ingeriscano a sentir Confessioni di Persone, che dubitino, che siano involte in casi, che non si sappiano da essi risolvere.

Abbiano buona notizia delle Censure, e Casi riservati, e particolarmente della Bolla in Cœna Domini, e medesimamente leggano spesso i Canoni Penitenziali, e queste nostre avvertenze.

Conciosiacosachè chi ministra qualsivoglia Sacramento in peccato mortale, pecca mortalmente, per questo devono i Confessori diligentemente avvertire, di non andare a sentire le Confessioni ritrovandosi in qualche peccato mortale, e molto meno trovandosi legati in qualchè Censura Ecclesiastica.

Anzi il Zelante Confessore, e desideroso d' ajutar l' anime, e di indirizzarle nelle virtù Cristiane, e darli i rimedj spirituali per uscir dal peccato, insegnarli a conoscere le astuzie del nemico della nostra salute, e finalmente di spogliare il Penitente dell'
uo-

uomo vecchio, e vestirlo del nuovo, e formare in esso un perfetto Cristiano, non si deve contentare di andare ad amministrare questo Sacramento senza peccato mortale, ma conoscendo, che per i sopradetti effetti importa molto praticar prima in se stesso quel, che desidera in altri, perchè più muovono gli esempj, che le parole, nè si può bene insegnare ad altri la virtù, che non si ha; pertanto deve aver grandissimo desiderio di perfezion propria, ed eccitarsi nelle virtù necessarie per acquistarla.

E perchè quando si ammettono regolari alle Confessioni, solamente sono esaminati della sufficienza, e dottrina, essendo che per lo più non possiamo noi aver certa notizia della bontà de' loro costumi: per questo incarichiamo la coscienza de' loro Superiori, che non ci propongano a questo Ministero, se non Persone, che siano di bontà, e virtù tale, che possano degnamente amministrar questo Sacramento.

Siano pronti a udir le Confessioni, e si guardino non solamente di non mandare indietro per fuggir la fatica quelli, che vengono per confessarsi, ma ne pur mostrino con cenno, ò parole di ascoltarli malvolentieri; anzi facciano sì, che i loro Penitenti sappiano, che essi sentono consolazione, e piacere di simili fatiche per benefizio loro.

Per questa causa, e acciocchè i Penitenti non si scusino di non essersi confessati

mas-

massime a' tempi debiti, per non aver avuto comodità di Confessori, avvertano i Confessori, ancorchè altrove siano chiamati a' Funerali, e altri officj di non intermettere, se non per causa necessaria il confessare ne' tempi, ne' quali sogliono esser più frequenti le Confessioni specialmente per otto ò più giorni innanzi la Natività di N. S. nella Quaresima, massime dal mezzo di essa fino a tutta l' Ottava di Pasqua, alcuni giorni a tempo di Giubilei, e altre Feste, e solennità nelle quali ordinariamente il Popolo ò tutto, ò parte suol confessarsi.

Desideriamo ancora, che i Superiori de' Regolari avvertano a questo, procurando, che ne' sopraddetti tempi sia nelle loro Chiese quel maggior numero di Confessori dotti, e timorati di Dio, e da Noi approvati, che sia possibile.

I Confessori Regolari, quando saranno chiamati a confessare infermi, se la necessità del tempo non persuade altro, si informino dal proprio Curato dello stato, e Condizione dell' Infermo, acciò possano attendere diligentemente allo scarico della Coscienza di quello, massimamente in quell' ultimo punto, dal quale grandemente dipende la salute, ò perdizione eterna di quell' anima: e se non avrà avuto tempo di farlo prima, veda almeno di farlo dopo essa Confessione quanto prima, perchè e lui, e il Curato possano meglio sodisfare ciascuno al loro ufi.

zio

zio in ajuto ſpirituale di quell' Infermo.

Non confeſſi in caſa di Laici Uomini, ò Donne di qualſivoglia qualità, ſe non in caſo d' Infermità, e in tal caſo confeſſando Donne tenga l' Uſcio aperto, ſi che poſſa eſſer veduto da quelli, che ſtanno nella ſtanza più vicina.

Fuori del caſo ſuddetto non aſcolti mai le Confeſſioni delle Donne, ancorchè ſolamente voleſſero riconciliarſi, ſe non in Chieſa, e ne' Confeſſionali, nè prima, che ſi levi, nè prima, che tramonti il Sole.

In eſſi Confeſſionali ordinariamente aſcolterà anco le Confeſſioni degli Uomini, che udirà in Chieſa.

Per queſto ſiano in tutte le Chieſe Confeſſionali corriſpondenti al numero de' Confeſſori, che ſogliono eſſere ordinariamente in ciaſcuna di eſſe, e ſiano della forma, che abbiamo ordinato univerſalmente.

Siano poſti detti Confeſſionali in luogo della Chieſa talmente aperto, che da ogni parte ſi veggano: e ſe con queſto ſi può inſieme fare, che ſiano in luogo, dove abbiano qualche riparo, che mentre uno ſi confeſſa, impediſca gli altri, d' accoſtarſi troppo vicino al Confeſſionale, ſi faccia; altrimenti dov' è queſt' abuſo, ſarà uſizio del Confeſſore levarlo con fare ſcoſtare le genti troppo vicine prima, che ſi metta a ſedere nel Confeſſionale, e anche mentre aſcolterà le Confeſſioni, ſe l' occaſione lo ricercherà.

De-

Deve il Confessore talmente ordinare, e regolare la sua intenzione in amministrar questo Sacramento, che non si muova per rispetto alcuno temporale, ma per sola gloria di Dio, e desiderio della salute dell' anime: pertanto ogni volta, che sarà chiamato, ò si metterà a udir le Confessioni, alzando la mente al Signore Dio, indrizzi attualmente la sua intenzione a questo fine, considerando attentamente, che và a lavare quei Penitenti nel preziosissimo Sangue del nostro Salvator Gesù Cristo.

E perche son molti pericoli nell' amministrare questo Sacramento, cioè ò di errare nella decisione de' casi, e obblighi, che occorrono, ò di dare il benefizio dell' assoluzione a quelli, che ne sono indegni, ovvero di restare in qualche modo coll' anima sua macchiata sentendo molte immondezze d' altri, per tanto non deve mai il Sacerdote andare a udir Confessioni, che prima con alcuna breve orazione secondo la comodità non dimandi lume, e grazia al Signore di non commettere alcun errore, e di lavar talmente le macchie dell' anime d' altri, che non imbratti la sua.

Insieme preghi per la vera Conversione di quelli, de' quali è per udire la Confessione: Per questa causa ogni Confessore abbia scritto presso di se gl' infrascritti versetti del salmo 50. e l' orazione anticamente usata nella Chiesa, acciocchè avanti di con-

confessare i Sacerdoti dichano questa, ò qualche altra conforme alla Divozione di ciascuno.

℣. *Cor mundum crea in me Deus,*

℟. *Et spiritum rectum innova in visceribus meis.*

℣. *Ne projcias me a facie tua,*

℟. *Et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.*

℣. *Redde mihi lætitiam salutaris tui,*

℟. *Et spiritu principali confirma me.*

℣. *Docebo iniquos vias tuas.*

℟. *Et impii ad te convertentur.*

℣. *Libera me de sanguinibus Deus Deus salutis meæ.*

℟. *Et exultabit lingua mea justitiam tuam.*

ORATIO

DOmine Deus omnipotens propitius esto mihi peccatori, ut digne possim tibi gratias agere, qui me indignum propter tuam magnam misericordiam ministrum fecisti officii Sacerdotalis, & me exiguum, humilemque mediatorem constituisti ad orandum, & intercedendum ad Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum pro peccatoribus, & ad Pœnitentiam revertentibus. Ideoque Dominator Dominus, qui omnes homines vis salvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire, qui non vis mortem peccatorum, sed ut convertantur, & vivant, suscipe orationem meam, quam fundo pro famulis, & famulabus tuis, qui ad Pœnitentiam venerunt, ut des illis spiritum compunctionis, resipiscant a Diaboli laque-

queis, quibus adstricti tenentur, ut ad te per dignam satisfactionem revertantur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum &c.

Vedendo, che alcuno senza giusta causa lascia il suo ordinario Confessore, che era più atto ad ajutarlo nella via della sua salute, procuri con buon modo di rimandarlo ad esso biasimando questa perniciosa negligenza, che anno le Persone di non eleggere un Confessore ordinario spirituale, e intelligente, e la dannosa, e nociva frequente mutazione di esso: perchè siccome i Medici corporali, che anno pratica, e cognizione della natura, e complessione degl' Infermi non si mutano facilmente, perchè essi sanno meglio applicare i rimedj necessarj al suo male, così i Penitenti non devono lasciar quel Medico spirituale, il quale conoscendo i suoi bisogni, gli può applicare più opportuni, ed utili rimedj.

Siano avvertiti di non ammettere alla Confessione quelli, che non verranno a quella colla debita interiore, ed esteriore preparazione, ammonendoli con parole caritative, secondo la capacità di ciascuno, che vadano prima a prepararsi convenientemente, e poi tornino.

Niun Confessore dunque ascolti Confessioni di Donne, che vengono per confessarsi, che non siano vestite con abito modesto, e che non abbiano il capo velato decentemente,

co-

come conviene alla reverenza, che si devè a questo Sacramento, e alla cognizione, e contrizione, colle quali si deve andare a presentarsi innanzi al Tribunale, e giudizio del Signore, e come rea dimandargli misericordia, e perdono.

Ricercheranno con molto maggior diligenza la preparazione interiore, che è necessaria a quelli, che vengono a questo Sacramento. La qual preparazione consiste in aver fatta buona, e diligente esaminazione de' suoi peccati, e procurato d' aver quel dolore, che giustamente si deve con fermo, e risoluto proposito di sodisfare al passato, ed emendarsi per l' avvenire.

Quelli dunque, ne' quali scorgeranno che non vi sia tal preparazione, cercherà con ragioni farli capaci, che tornino, e si apparecchino debitamente.

I segni, per i quali si potrà da principio conoscere, che vengono senza debita preparazione, sono.

Se vengono alla Confessione immediatamente partendosi da qualche occupazione temporale senza esserci stati per qualche spazio di tempo in orazione; ovvero se si vede, che non anno alcuna cognizione de' peccati commessi; ovvero se sà già il Confessore certamente, che tuttavia perseverano in esercizj illeciti, ò che anno in se qualche peccato, ovvero occasione manifesta induttiva a peccato, nè anno intenzione di

lasciarla, ò se potendo restituire la roba d' altri, non la restituiscano.

Ha però da avvertire il Confessore, che quando vede, che i Penitenti anno fatto dal canto loro qualche diligenza per prepararsi a confessarsi debitamente, e nondimeno ò per l' incapacità loro, ò per altro non gli pare, che abbiano la necessaria disposizione, deve supplire esso procurando d' indurli alla contrizione de' suoi peccati con mostrare la bruttezza della colpa., la gravità di essa per esser contra Dio, l' innnito danno dell' eterna dannazione, che per essa si incorre, e con questo veda d' indurli, e disporli di modo, che di tutti, e ciascun peccato mortale sia almeno così attrito, che possa sicuramente dargli l' assoluzione.

Oltre di questo istruirà diligentemente i Penitenti secondo il bisogno di ciascuno, e massime quelli, che di rado si confessano, della disposizione, e modo di confessarsi, particolarmente inculcando l' importanza dell' integrità della Confessione, e dell' altre circostanze requisite a essa,

E' santa usanza di far venire i Putti, e Putte, quantunque non passino cinque, ò sei Anni a uno a uno innanzi al Confessore, acciocche comincino, e a poco a poco vadano instruendosi, e introducendosi nella cognizione, e poi nell' uso di questo Sacramento. Devono nondimeno i Sacerdoti essere

av-

avvertiti di non dare l' assoluzione Sacramentale a quelli, ne' quali non si vede materia d' assoluzione, nè tanto uso di ragione, che si possa giudicare, che siano capaci di questo Sacramento: e useranno particolar diligenza di istruire i Putti, e Putte come sono arrivati a sette, ò otto anni secondo la capacità loro, della necessità, e virtù di questo Sacramento, e modo di venire ad esso.

Ascoltando il Confessore le Confessioni di alcuni Putti, e Putte pervenuti all' età di dieci, in dodici Anni, i quali il Confessore conosca capaci di presto poter essere abilitati a ricevere la Santissima Comunione, non lasci, che per negligenza sua, ò de' Padri, e Madri procedano più oltre senza godere di questo spirituale tesoro, ma quanto prima diligentemente l' istruisca delle cose necessarie per poter ricevere degnamente il Santissimo Sacramento, e degl' innumerabili frutti, che da esso si cavano. e con quanta umiltà, reverenza, e purità di coscienza si deve ricevere, e dopo averli prima confessati tre, ò quattro volte, ò gli amministri lui la Santa Comunione, ò gliene faccia fede da esibire al Curato, perchè li ammetta poi alla Comunione Pasquale, ò veramente gli faccia la fede, che sono istrutti, e idonei per riceverla, e li rimetta al Curato.

Nel principio della Confessione, innanzi che il Penitente cominci a dire i suoi pec-

cati, deve il Confessore, massime con persone rozze, ovvero, che rare volte si confessano, premettere alcune interrogazioni per saper meglio governarsi con lui, e sono le infrascritte.

Prima se non conosce, che il Penitente sia di quelli, che egli ha facoltà di poter confessare, lo ricerchi di ciò, e trovando, che non sia, lo rimetta a chi lo può confessare.

E quando sia di quelli, e nondimeno non abbia cognizione del Penitente, lo interroghi del suo stato, condizione, professione, arte, ò esercizio, che fà.

Gli domanderà quanto tempo è, che non si sia confessato, ricordandogli il grandissimo frutto, che si cava dal Confessarsi spesso.

Se ha fatto la Penitenza impostagli.

Se sà gli articoli della fede, e i precetti del Signore, e della Santa Chiesa; e non sapendoli, si governerà conforme a quello, che si dirà più a basso.

Se ha usato in esaminare la sua Coscienza la debita diligenza, la quale deve esser tanta, quanta si suol mettere in negozio importantissimo, essendo veramente tale andare a questo Sacramento.

In questa occasione, secondo che vedrà esser bisogno, lo istruirà anco, come debba fare l'esame della Coscienza per ridursi a memoria tutti i peccati commessi colle

lo-

loro circostanze, cioè che vada tra se stesso discorrendo la sua vita, prima quanto alla diversità dell' età, cioè puerizia, gioventù &c.

Secondariamente quanto alla diversità degli stati, ne' quali si sia trovato, come sarebbe prima che si maritasse, poi nel Matrimonio &c.

Terzo quanto agli accidenti diversi di prosperità, ed avversità, e di sanità, e di Infermità, i vari tempi, i diversi uffizj, che ha esercitato, le compagnìe, che ha tenuto, i luoghi, Paesi, e Case, dove è stato, ed ha conversato, finalmente in tutte quelle cose ricerchi, se ha peccato col cuore, colla lingua, ò coll' opere.

L' avvisi parimente delle condizioni, che si ricercano alla buona Confessione, dichiarandogliele colla maggior brevità, e facilità, che sia possibile, e potrà ridurre a quattro, ò cinque più principali quelle sedici, che sogliono mettere i Dottori comprese in questi versi.

Sit simplex, humilis Confessio, pura fidelis,
Atque frequens, nuda, & discreta, libens, verecunda,
Integra, secreta, & lacrymabilis, accelerata.
Fortis, & accusans, & sit parere parata.

Gli domanderà, se sà di essere incorso in qualchè caso riservato, ovvero in qualchè scomunica, ovvero se sà di avere qualsivoglia altro impedimento, per il quale egli

 non

non lo possa assolvere: e trovando allora, ò nel corso della Confessione tale impedimento, non proceda più oltre, ma avvisi il Penitente, che non può essere da lui assoluto, che gli è necessario presentarsi innanzi a chi sia data da Noi facoltà, ò al Penitenziero, di assolvere in simil caso: Ma quando per qualche rispetto giudicasse il Confessore, non convenire, che si presenti il Penitente, vada egli per la facoltà.

Avverta, che se trovasse il Penitente legato di qualche Scomunica, lo istruisca, quanto sia grave la pena della Scomunica, e quanto pericolo sia perseverare in quella, e con quanta diligenza si deve fuggire, il che farà mostrandogli gli effetti di essa.

Deve fare quelle interrogazioni delle Confessioni passate, che son necessarie per conoscere, se fosse incorso in alcun caso, per il quale fussero state nulle, e però si dovessero reiterare, come sarebbe, si fosse confessato da chi non avesse potestà di assolverlo, ò da chi non avesse usata la forma legittima dell' Assoluzione, o da Sacerdote tanto ignorante, che non intendesse, ò sapesse le cose, che son necessarie per amministrare questo Sacramento; ovvero se egli avesse scientemente taciuto qualchè peccato mortale, ò divisa la Confessione dicendo ad un Confessore una parte de' suoi peccati, e ad un altro l' altra; ovvero se si fosse confessato senza avere alcun dolore de' suoi peccati, ò senza pro-

proposito di emendarsi, ovvero senza usare diligenza di sorte alcuna per ricordarsi de' peccati.

E perchè per il più si suole usare molta negligenza in far le Confessioni, come si deve, massime nel tempo, che la Persona non vive in timor di Dio, e ha pochissima, ò niuna cura dell' Anima sua di modo, che più presto si confessa per una certa usanza, che per cognizione, che egli ha de' suoi peccati, e desiderio di emendarsi, e in ogni caso per la grande utilità, che è di confessarsi generalmente, massime nel principio, che l' uomo si risolve di volersi da dovero emendare, e convertire a Dio, esortino i Confessori secondo la qualità delle Persone a luogo, e tempo i Penitenti a fare una buona Confessione generale, acciò, che per mezzo di quella rappresentandosi innanzi agli occhi tutta la vita passata, si convertano con maggior fervore a Dio, e sodisfacciano con quella a tutti i difetti, che fussero intervenuti nelle Confessioni passate.

Finite le dette interrogazioni, che sono, come preamboli, e preparatori alla Confessione, induca il Confessore in ogni modo il Penitente, che esso dica prima tutti i suoi peccati, de' quali si ricorda.

Il che fatto, che abbia, e trovando, come per lo più suol accadere, che il Penitente abbia bisogno di essere interrogato, acciò, che per mezzo delle interrogazioni

intenda molte cose, che egli si sarà scordato, ò avrà confusamente dette, avvertendo in particolare di domandar sempre il numero de' peccati mortali commessi di modo, che sebbene il Penitente non li saprà precisamente riferire, nondimeno gli faccia dire poco più, ò manco quel numero, che pensa essere più appresso alla verità.

Proceda in queste interrogazioni con ordine, cominciando da' comandamenti del Signore, a' quali sebbene si possono ridurre tutti i capi, de' quali si deve interrogare, nondimeno con Persone, che vengono di rado a questo, è bene discorrere ancora per i sette peccati capitali, cinque sentimenti, precetti della Chiesa, e opere di misericordia.

Deve essere il Confessore prudente, usando particolar diligenza in domandare di quei peccati, ne' quali gli Uomini dello stato, nel quale è il Penitente, sogliono per lo più incorrere.

E ne' peccati carnali insieme colla prudenza deve usar molta cautela in non cercare altro, quando avrà inteso la specie del peccato, e le circostanze grandemente aggravanti.

Per questa causa il Confessore deve essere istrutto, quali sono le circostanze, che mutano la specie del peccato, ò che grandemente l' aggravano, però che queste due sorte di circostanze necessariamente si devono spiegare nella Confessione; sopra di che ricorrerà alle som-

mo

me , dove dichiarano quel verso .

Quis , quid , ubi , quibus auxiliis , cur , quomodo , quando .

Sia particolarmente cauto , e avvertito del modo , con che deve interrogare Donne , e Putti , e acciò non gl' insegni quel , che non sanno , e si sforzi di usar parole , che non offendano l' orecchie del Penitente , guardandosi mentre , che confessa di non fare atto , o gesto alcuno , per il quale qualche circostante si potesse accorgere di gravezza di peccato nella Persona , che ha innanzi , e anco per non spaventare il Penitente di modo , che per questo tacesse qualche altro grave peccato , anzi gli faccia animo a confessare ogni enorme , e brutto peccato .

Il Confessore , che ha qualche Privilegio , facoltà , e autorità di commutare i voti di quelli , che si confessano , non li commuti , se non in altre opere pie , maggiori , e più grate a Dio , ò almeno uguali , avendo diligente riguardo alle spese , e fatiche , e altre incomodità , che averebbono patito , se avessero adempiuti i loro voti .

Acciò , che i Confessori siano istrutti di non dare il benefizio dell' Assoluzione a quelli , che veramente ne sono indegni , come per inconsiderazione , e negligenza , ò altra causa spesso accade , donde nasce , che molti perseverano lungo tempo ne' medesimi peccati con mirabil ruina dell' Anime loro ; per que-

questo abbiamo con il parere di molti Teologi secolari, e regolari di varie Congregazioni notato quì a basso quello, che si deve osservare da' Confessori in alcuni casi più frequenti, però siano essi avvertiti di governarsi in assolvere, ò nò in questi infrascritti casi nel modo, che si dirà.

Perchè dunque ognuno, che sia pervenuto all' uso della ragione, è obbligato sotto pena di peccato mortale a sapere tutti quelli articoli del Simbolo Apostolico, che sono solennizzati dalla santa Chiesa, e quali siano, almeno quanto alla sostanza, e i Comandamenti di Dio, e della Santa Chiesa, che obbligano a peccato mortale, e comunemente si sogliono insegnar nelle scuole della Dottrina Cristiana; per questo trovando il Confessore, che il Penitente non sappia le sopraddette cose, se non sarà disposto ad impararle quanto prima, non deve assolverlo: Ma quando si esibisca pronto di farlo, se altre volte essendo stato ammonito dal Confessore, ò sia l' istesso, ò altro, ò dal suo Curato, in particolare ad impararle (di che avvertisca di interrogarlo) non ha fatto la debita diligenza per impararle secondo la sua capacità, differisca l' assoluzione fino a tanto che in qualche modo sodisfaccia: Ma non essendo stato di ciò avvisato, lo assolva, dandogli prima quell' istruzione delle sopradette cose, che gli fosse necessaria per essere allora capace dell' assoluzione.

Tro-

Trovando Padri, e Madri di Famiglia che non usano diligenza di fare imparare le suddette cose a quelli, che sono sotto alla lor cura, e non le sanno, ò siano figliuoli, e figliuole, ò servitori, e servitrici, del che avvertiranno d' interrogarli particolarmente, ovvero non procurano, che osservino i precetti di Dio Signor nostro, e della Santa Chiesa, ò veramente quello, che è peggio, gli impediscono ad osservarli, come fanno quelli, che tengono tanto occupati i servitori, e servitrici, che in un certo modo li mettono in necessità di lavorare per i propri bisogni le Feste; ò che non gli danno tempo, che conforme al Precetto della Chiesa possano udir Messa, o che senza sapere, quali della sua famiglia anno legittimo impedimento, gli danno, ò lasciano dare indistintamente da cena in casa sua nel tempo della Quaresima, e negli altri giorni di digiuno, ò gli danno avanti l' ora debita in tali giorni la mattina da desinare, ò che non gli ammoniscono, e correggono, quando trasgrediscono essi precetti, e quando i servitori sono incorreggibili, e scandalosi, non gli danno licenza di casa sua.

In tutti questi casi, se non promettono di sodisfare realmente a quello, sono tenuti, e d' emendarsi della negligenza usata nella cura della sua famiglia nelle suddette cose, non li assolverà.

Ma-

Ma promettendo di farlo, se non saranno più stati ammoniti dal Confessore, o Curato nel modo, che si è detto di sopra, gli potrà assolvere: E se sono stati ammoniti più volte, ne si sono in modo alcuno corretti, differisca di dargli l' assoluzione, finchè abbiano dato principio, e veri segni, e prova per qualche tempo dell' emendazione.

Il medesimo modo osservi con quelli, che ne' giorni di festa perseverano in lavorare, e vendere, ó fare altre cose proibite.

L' istesso osservi con quelle Persone, le quali nel superfluo ornato del corpo, e pompe peccano mortalmente.

E perchè sono ridotte le pompe di questi tempi nel maggior colmo, che possino essere, e in buona parte per colpa, e negligenza de' Confessori, i quali senza considerazione alcuna, e forse senza farne coscienza a' Penitenti, li assolvono, si metteranno distintamente i casi, ne' quali le Persone per le superflue pompe e ornato peccano mortalmente, acciò che poi nell' assolverle si regolino secondo gli avvisi dati di sopra.

Quando dunque usano pompe, ò si ornano a fine di peccato mortale, peccano mortalmente.

O quando per simili ornamenti trasgrediscono, ò fanno, che altri trasgrediscano qualche comandamento di Dio, ò della Chiesa; come saria lavorando le Feste, ò facendo lavorare, ó lasciando la messa, ò facen-

cen-

dendola lasciare per ornarsi, ò essendo causa, che il Marito, ò altri, a' quali spetta di mantenerla, spendino più di quello, che portano le sue forze, onde sappia, ò deva ragionevolmente sapere, ò dubiti probabilmente, che per questo nalchino odj, e diffidj in casa, il Marito, ò altri suddetti bestemmino, faccino guadagni, ò contratti illeciti, cessino colpevolmente da elemosine debite, ò da sodisfare i Legati pii, ò altri debiti, a' quali sono obbligati, ò ritenghino, ò differischino la mercede debita agli Operarj, ò faccino nuovi debiti, che di poi non possino a suo tempo pagare, dalle quali cose ne segue danno notabile del Prossimo, non possino collocare le Figliuole in Matrimonio, quando sono in età conveniente, il che suol partorire per lo più grandi inconvenienti, ò ne nascano, ò siano per nascere altri simili peccati, che si vedono seguire comunemente per le soverchie pompe, e ornato, ne' quali casi l' usar dette pompe, e ornato è peccato mortale.

E perchè è quasi impossibile, quando una Persona sfoggia più di quel, che portano le sue facoltà, che non conosca, ò possa, ò deva conoscere, che ne seguono, ò abbino a seguire simili peccati, si può quasi fare universale giudizio, che tali siano in peccato mortale, se dalla diligente discussione, che farà il Confessore col Penitente, non gli costerà del contrario per qualche particolar causa.

Pec-

Pecca anco la Persona mortalmente nel modo dell' ornarsi, quantunque la spesa non passi lo stato, e facoltà sua, come se l' ornato è induttivo da se a lascivia, ò veramente per comune interpretazione degli Uomini, ò veramente se quantunque non sia induttivo da se, nondimeno s' accorge, ò dubita probabilmente, che per occasione di tal modo d' ornamento non usato comunemente dalle Persone probate del suo stato, qualche Persona particolare si muove ad amarla inonestamente, ò si nutrisca in questo peccato, e tuttavia fa niuna, ò poca stima della salute spirituale del suo Prossimo, qual vede rovinare in questo suo straordinario ornato, e persevera pure in esso, ovvero quando è fatto tal ornamento con intenzione di mostrare vari effetti d' amore inonesto, e dar segno d' essi con vestire vari colori; ò in altro modo.

Avvertisca ancora, che non solo non si possono assolvere quelli, che veramente non hanno ferma deliberazione di lasciare il peccato mortale, ma ne anco quelli, sebbene dicono di desiderare di lasciarlo, nondimeno affermano, che gli pare, che non lo lascieranno; se questi tali non vogliano pigliare quei rimedj, senza i quali il Confessore giudica, che torneranno al peccato.

Si differisca anco l' Assoluzione, finchè si veda qualche emendazione, a quelli, che quantunque dichino, e promettino di lasciare

il

il peccato, nondimeno il Confessore giudica probabilmente, che non lo lasceranno, come sono alcuni Uomini, specialmente giovani oziosi, che il più del tempo stanno in professione di giuochi, crapule, amori, peccati carnali, bestemmie, parole disoneste, mormorazioni, odj, detrazioni, e vengono solamente gli ultimi giorni di Quaresima a confessarsi, e a quelli, che molti anni anno perseverato, e sono ricaduti ne' medesimi peccati ne anno fatto diligenza alcuna di emendarsi.

Non si possono parimente assolvere quelli, che non anno vera risoluzione di lasciare insieme con i peccati mortali le occasioni di essi.

E perchè è di molta importanza, che i Confessori intendano bene questo, però ad istruzione loro si spiegherà più distesamente.

Chiamansi occasioni di peccato mortale tutte quelle cose, le quali danno causa di peccare, ò perchè da se stesse sono induttive al peccato, ò perchè il confitente è solito in quelle talmente peccare, che ragionevolmente deve il Confessore giudicare, che per il suo malo abito ne anco per l' avvenire si asterra, se in quelle occasioni persevererà,

Nel primo ordine d' occasioni, cioè quelle, che di sua natura sono induttive al peccato, sono il far professione di giuoco di carte, ò dadi, ovvero tener casa apparecchia-

chiara a questo effetto per altri, tenere in casa, ò a sua requisizione la Persona, colla quale si pecca, ò in altro modo coabitare seco, perseverare ne' ragionamenti, sguardi, conversazioni, e altri gesti, e pratiche d' amori lascivi.

Essendo adunque involto il Penitente in alcuna di queste occasioni, ò altre a queste simili, se la detta occasione è tale, che sia in essere, come tener la Concubina, ò simile, non deve il Confessore assolverlo, se prima attualmente non lascia essa occasione, nè l' altre occasioni, come professione di giuochi, sguardi, conversazioni, gesti &c. se non promette di lasciarla, e quando anco prometta, se avendo promesso altre volte, nondimeno non si sia emendato, differisca l' assoluzione fin tanto, che veda qualche emendazione.

E perchè può accadere tal caso, che il Penitente con tutti i ricordi, e modi, che gli vengono proposti dal prudente, e zelante Confessore, veramente non possa lasciare l' occasione senza pericolo, ò scandalo, deve il Confessore servirsi di questi rimedj.

Primieramente differisca l' assoluzione fin tanto, che veda certa prova di vera emendazione, e se non potesse differire l' assoluzione senza pericolo di qualche infamia del Penitente, e veda in lui tali segni di contrizione, e tal disposizione, e prontezza a ricevere i rimedj, che il Confessore giudicherà necessarj, perchè si emendi, deve proporgli quel.

quelli, che gli parranno più opportuni, e necessarj, come per esempio ordinargli, che non si trovi solo colla tal Persona, assegnarli orazioni, qualche macerazione della carne, e sopra tutto le frequenti Confessioni, e altri simili, quali se esso accetterà, il Confessore potrà assolverlo.

E se dopo questa diligenza fatta da lui, ò da altro Confessore precedente, non si sarà emendato, non gli dia l' assoluzione, finchè attualmente non abbia levata l' occasione.

Occasioni di peccato mortale nel secondo ordine, cioè per rispetto della Persona, sono quelle cose, le quali benchè siano in se lecite, nondimeno ragionevolmente si giudica, che il confitente tornerà a' medesimi peccati, che già in quelle ha commesso, se in esse persevera, come per il passato ha fatto.

Tale a molti sogliono essere per la corruttela del Mondo la Milizia, la Mercanzia, i Magistrati, l' avvocare, il procurare, e altri simili esercizj, ne' quali l' uomo, che è abituato a peccare spesso mortalmente in Bestemmie, Furti, Ingiustizie, Calunnie, Odi, Fraudi, Spergiuri, e altre simili offese di Dio, sà, che perseverando in tali esercizj, gli occorreranno le medesime occasioni, nè vi è ragione di pensare, che egli abbia ad essere più forte contro il peccato, che nel passato sia stato, e conseguentemente ritornerà agli stessi peccati.

Però tali devono, come dice S. Agostino, ò lasciare l' esercizio a loro pericoloso, ò almeno non esercitarlo senza licenza, e obbedienza d' un buono, e intelligente Sacerdote, il quale non deve assolvere l' uomo in tale stato, se ha opinione ragionevole, che sia per ritornare a' medesimi peccati, quando perseveri nella medesima occasione, però deve far prova della sua emendazione per alcun tempo,

E in questo è d' aprire gli occhi tanto più, quanto che il difetto in questa parte de' Confessori fa, che quasi in tutte l' arti, ed esercizj regnino molti abusi, e peccati gravissimi, senza i quali pare per questo, che oggidì molti non sappino esercitare anco le cose in se stesse giustissime.

Come per esempio ne' Magistrati, e altri ufizj si giurano molte cose, che non si osservano,

Nel consigliare, avvocare, e procurare si serve alla malignità de' Clienti, ed all' ingiustizia contro la propria coscienza.

Nella milizia, alle regole del Duello, agli odi, e Omicidj, a professione di giuochi, alla Bestemmia, alla Rapina, alle Meritrici.

Nelle mercanzie all' usure, alle fraudi delle robbe, in mischiare, e dare la trista per la buona, ò vendere per più quello, che vale manco, in spergiurare facilissimamente, in fraudare i Dazzi, e altri peccati.

Mol-

Molti Artigiani si occupano così la Festa, come il dì di lavoro, talchè mai non si danno al culto divino, nè ascoltano la parola di Dio, e al medesimo modo occupano la sua famiglia.

E così si troverà, che molti in tali esercizj sono continuamente vivuti in peccati mortali, i quali non si devono stimar capaci dell' Assoluzione, senza prima usar diligenza di liberarli dalle occasioni, ò fargli più forti.

Anzi usando il Confessore maggior diligenza, troverà forse, che alcuni di questi tali mai si sono bene confessati, e ritrovando, che veramente sia così, dovrà mostrargli, che perciò devono, oltre la detta prova di reale emendazione, scostarsi dall' esercizio a lui pericoloso, confessarsi generalmente, e usare rimedj forti per la sua salute.

Molto più dovrà essere avvertito il Confessore in quella sorte di esercizj, e operazioni, le quali non hanno seco alcuna necessità, e utilità; e se non sono in quella prima sorte di occasioni per se induttive al peccato mortale, e conseguentemente da lasciarsi ordinariamente da ogni sorte di Persone, nondimeno inclinano al male, e tirano molto facilmente, e spesse volte l'uomo a diversi peccati mortali, come sono l' andare a' Balli, il conversare con Bestemmiatori, bravi, e altre male compagnie, il frequentare le Taverne, l' oziosità, e simili cose, per occasione delle quali essendo soli-

to l' uomo a peccar mortalmente ; non deve essere assoluto, se prima non le renunzia, e prometta di astenersene, e lasciare realmente detta occasione.

E se pure parrà al Confessore di poter veramente credere la prima, ò seconda volta alla promessa, che fà il Penitente, di lasciare la detta occasione, potrà con essa promessa assolverlo, mà più oltre non lo faccia, anzi differisca l' Assoluzione, sin che veda l' attual prova, che si sia levato fuori di questa occasione.

Si guarderà ancora il Confessore di assolvere quelli, che esercitano contratti nominatamente proibiti, ò che altrimenti sono manifestamente illeciti, se prima non li rescindono, e fanno la debita sodisfazione.

E se i Contratti sono dubbiosi, se il Penitente darà sufficiente cauzione di stare a quello, che sarà deciso, lo potrà assolvere, ed ammettere alla Comunione.

Ne anco assolva, etiam in vigore di qualche Giubileo, quelli, che non anno notificato quel, che sanno, di cose, che siano stati ammoniti di notificare per pubblico Editto, ò Monitoria Papale, ò Archiepiscopale, se prima non fanno tal notificazione, e sodisfazione a tutto quello, che siano obbligati, per il danno, che fosse seguito per non aver notificato.

Non assolva innanzi la debita restituzione, e sodisfazione quelli, che anno di
ciò

ciò qualche obbligo, potendo farlo.

Eccettuando quelli, che sono in grave, e pericolosa infermità, a' quali però comandi, e incarichi, che quanto prima sodisfacciano.

Usato, che avrà il Confessore le sopraddette diligenze, se non avrà trovato impedimento alcuno per il quale deva negare, ò differire l' assoluzione, faccia che il Penitente concluda la Confessione, chiamandosi in colpa di tutti i peccati confessati, e di altri, che con parole, pensieri, opere, e omissioni ha commesso, de' quali non si ricorda.

Il che fatto, mostrandogli il Confessore, massime se è persona, che di rado si confessi, la gravità de' peccati, discendendo in particolare a quelli, ne' quali troverà più involto il Penitente, gli darà quei rimedj contra detti peccati, che gli parranno più spedienti.

Di più, se farà il bisogno, gli ordinerà, che sodisfaccia; restituendo, ò roba, ò fama, ò onore, che avesse tolta al Prossimo, e data la salutare penitenza conforme quello, che a basso si dirà lo assolverà.

Nell' ingiungere la sodisfazione, e Penitenza deve il Confessore essere circospetto, acciò non le imponga tanto leggiere, che la potestà delle Chiavi ne venga in disprezzo, e che esso non partecipi de' peccati d' altri; ne meno tanto gravi, ò lunghe, che

i Penitenti ò ricusino di eseguirle, ò accettandole non le eseguiscano poi intieramente.

Per tanto deve il Confessore sapere i Canoni Penitenziali; perciochè quantunque si possino, e si debbano moderare ad arbitrio di prudente, e discreto Confessore, secondo la Contrizione del Penitente, ò la qualità, e diversità delle Persone, e altre circostanze, nondimeno è bene sempre guardare i suddetti Canoni, e a quelli, come a regola conformarsi, quanto si giudicherà spediente: E quantunque il Confessore non imporrà la Penitenza del Canone antico, dovrà nondimeno spesse volte manifestarla al Penitente per indurlo a maggior contrizione, e ad eseguire tanto più prontamente la minor Penitenza, che gli sarà stata ingiunta, cavando utilità dalla benignità, che oggi usa seco la Santa Chiesa, in mitigare il rigore dell' antica disciplina Ecclesiastica.

Procuri, che le sodisfazioni corrispondano a' peccati commessi, come, imponendo per i peccati carnali digiuni, vigilie, peregrinazioni, cilici, e altre simili cose, che possono macerare, e mortificare la carne.

Per il peccato dell' avarizia, oltre le debite restituzioni, imponga Elemosina conforme alla facoltà di ciascuno.

Alla superbia, e altri peccati spirituali conviene l' Orazione, colla quale umiliandosi innanzi a Dio, s' acquista forza, e vigore di resistere a simili peccati.

Al-

Alla negligenza d' imparare le cose Cristiane, gli imponga d' ascoltare le Prediche, e andare almeno per certo tempo alle scuole della Dottrina Cristiana.

Agl' Indevoti, e Tepidi nelle cose della salute propria, gli imporrà il visitare, e frequentare le Chiese, divini ufizj, e frequentare l' Orazione.

A' Bestemmiatori particolarmente imponga grave Penitenza secondo la qualità della colpa, conformandosi alla disposizione de' sacri Canoni, Decreti de' Pontefici, e Concilio Lateranense.

Deve però il Confessore usar prudenza, avendo riguardo alla qualità delle Persone, non imponendo Elemosine a' Poveri, nè ordinariamente a quelli, che colle proprie fatiche si guadagnano il vivere, digiuni; e avendo il medesimo riguardo nell' altre Penitenze.

Avvertisca di non assolvere publici, ò scandalosi Peccatori senza ingiunger Penitenza proporzionata al suo errore, acciò che colla correzione loro sodisfaccino allo scandalo dato in conformità del Concilio di Trento.

Perchè sia più libero il Confessore a far gli ufizj, che deve col Penitente, e abbia con esso più autorità in tutte le cose, che gli ordinerà per la salute di esso, fugga non solo ogni avarizia, ma anco ogni minima sospizione di essa.

Particolarmente non dimandi nepur con-

cenni danari , ò altra cosa nelle Confessioni , nè per occasioni di esse , anzi non solo colle parole , ma più ancora con i fatti dia ogni Testimonio di aborrire simili cose.

Ingiungendo Penitenza al Penitente di far dir Messe , non l' applichi diretta , nè indirettamente nè a se , nè alla sua Chiesa , ò Monastero .

Il medesimo osservi nelle sodisfazioni , che gli occorrerà far fare per occasioni di debiti incerti , per commutazione di Voti , ò simili altre cose.

Nè meno pigli danari , ò altre cose da restituire , eccetto se la necessità per non iscoprire il Penitente , lo ricercasse , ed in tal caso procuri una Polizza di ricevuta da colui , a chi avrà fatta la restituzione , e la consegni al Penitente , e in tutto proceda di maniera , che fugga ogni ombra , e apparenza di avarizia.

Guardisi sopra tutto il Confessore di non scoprire nè con parole , nè con segni in qualsivoglia maniera il peccatore , ò il peccato , ò alcuna delle Circostanze della Persona , colla quale il peccato è stato commesso , finalmente cosa alcuna sentita in confessione , per la quale si possa in qualsivoglia modo venire in notizia di qualsivoglia etiam minimo peccato confessato .

E quando gli occorrerà dimandar consiglio , per sapere la risoluzione di qualchè caso , che gli sia occorso in Confessione , sia mol-

molto avvertito di farlo con Persone, ed in modo, che non si possano accorgere, qual sia la Persona.

E per questo è bene, che in tutto s' astenga di parlar con altri de' peccati uditi in Confessione, e parlandone per qualche bisogno coll' istesso Penitente, non lo faccia senza sua licenza, in altro modo, che in atto di Confessione sotto il medesimo Sigillo.

Per maggior istruzione del modo, che anno a tenere i Confessori nell' ajuto dell' Anime di quelli, a' quali avranno amministrato il Sacramento della Penitenza, acciò che possano perseverare, e far progresso nella grazia ricevuta, abbiamo notato gl' infrascritti ricordi.

Devono i Confessori conforme all' obbligo di buoni Padri spirituali, pigliare speciale assunto d' istruire, e incaminare nelle virtù Cristiane, e nella vita spirituale tutti i loro Penitenti, ma principalmente quelli, da' quali saranno stati eletti per Padri loro spirituali, a' quali ordinariamente faccino ricorso per confessarsi, e consigliarsi ne' dubbj, e occorrenze della loro salute.

Procurino dunque di confermare in tale stato i loro Figliuoli spirituali, che siano veramente costanti nel proposito di più presto, che offendere la Maestà di Dio mortalmente, perdere non solo la roba, e l' onore, ma ancora la propria vita, ed abbiano fervente, e vivo desiderio di conformarsi sempre alla sua santissima volontà.

Per

Per questo gli istruiranno del fine, per il quale è stato creato l' uomo, e tutte l' altre cose, cioè di servire, e obedire a Dio in questa vita, e nell' altra goderlo eternamente; e che però loro devono aver animo di adoprare, e lasciare tutte le cose tanto quanto li possono servire a conseguire questo fine, ò impedire da esso, e facciano, che a questo abbiano indrizzato se stessi, e le sue azioni insieme con tutto quello, che anno in questo mondo.

Di modo che nel vivere, nel vestire, nel conversare, nel negoziare, e in tutti gli altri esercizj, che faranno, si governino di sorte, che tutti gli ajutino a conseguire questo fine; e siano apparecchiati di regolare, e moderare, ò di lasciare qualsivoglia delle suddette cose in quello, che il suo Padre spirituale giudicherà esser necessario per la sua salute; il quale considerato lo stato, e qualità di ciascuno, gli incaminerà conforme a esso stato al sopraddetto fine.

Gli istruiscano del modo di orare secondo la capacità di ciascuno, accostumando tutti, che faccino ogni giorno almeno due volte orazione, cioè la mattina quando si levano, e la sera quando vanno a letto.

Oltre l' esortarli a sentire ogni giorno Messa, e andare le Feste a' divini ufizj, e particolarmente a quelli, i quali saranno capaci così Uomini, come Donne, insegnare il modo di fare orazion mentale, agli altri

mo-

mostrare, come devano dire devotamente il Rosario, ò la Corona, ovvero l' ufizio della Madonna, ovvero i sette salmi penitenziali, ò altre simili orazioni, inducendo però generalmente tutti i suoi Figliuoli spirituali a far l' esame della Coscienza, per il quale sarà a proposito, che piglino quel tempo della sera a fare insieme con tutta la Famiglia orazione.

Gli esortino alle frequenti Confessioni, e Comunioni, e vedano di ridurli secondo il consiglio di S. Agostino, che ogni Domenica si communichino: e quando trovasse alcuno, che non fosse disposto a far questo, cerchino di disporlo pian piano, esortandolo prima a confessarsi, e comunicarsi le Feste principali dell' Anno, cioè oltre la Pasqua, alla Pentecoste, l' Assunzione della Madonna, Ogni Santi, il Natale, e la Domenica prima di Quadragesima, e prepararsi al santo digiuno quadragesimale, e dopoi accrescendoli alcuni giorni, lo riduca a confessarsi, e comunicarsi ogni Mese; Il che fatto, ch' avrà, sarà facil cosa di ridurlo alla Comunione di ogni otto giorni.

Abbiano particolar cura, che spendano i giorni delle Feste in onore, e servizio del Signore.

Per questo gli indurranno a entrare in alcune di quelle Compagnie, che hanno per Istituto particolare spendere i giorni delle Feste in orazioni, ed esercizj di Opere pie, tengano particolar conto, se son Padri, ò Madri

di Famiglia, che governino le loro case a onor di Dio, e particolarmente abbiano cura, che i loro Figliuoli vadano alla Dottrina Cristiana, e di condurgli le Feste seco alle Prediche, Vespri, Lezioni sacre, e gli incamminino sulla via del Confessarsi, e Comunicarsi spesso.

Procurino, che se anno moglie, le tirino anch' esse alla frequenza de' Sacramenti, ovvero se le figliuole spirituali anno marito facciano il medesimo, ricordandogli quello, che S. Paolo dice, che il buon Marito molte volte guadagna la Moglie a Cristo, e spesse volte la Moglie guadagna il Marito.

Facciano comprare a quelli, che sanno leggere, ed anno modo, alcuni libri spirituali, e devoti, quali leggano, ò facciano leggere insieme colla sua Famiglia la sera, massime i giorni delle Feste: e a questo effetto sono buone le vite de' Santi Padri, il Gersone dell' imitazione di Cristo, l' Opere di Fra Luigi di Granata, gli Esercizj della Vita spirituale, e il Rosario di Don Gaspare Loarte, la pratica dell' orazione mentale del P. Fra Mattia Cappuccino, e altri simili.

Inculcheranno spesso ai ricchi, che sono dispensatori di Dio delle ricchezze, che anno, che sebbene possono sostentare con esse, e mantenere lo stato, e grado loro, devono però farlo cristianamente. e modestamente, sì che non solo non spendano in que-

questo più di quello, che portano le sue forze, ma più tosto meno, conforme anche a quello, che anno conosciuto, ed insegnato fino i Gentili.

Che anno grand' obligo di far Elemosine, avvisandoli, che per non errare in precetto di tanta importanza, si regolino col consiglio di Persone spirituali, e intelligenti.

E finalmente conforme allo stato, e condizione di ciascuno suo Figliuolo spirituale, a tutti daranno quei ricordi, ed ajuti, che giudicheranno necessarj, e utili, acciò si conservino, e creschino nella via del Signore.

EXPLICATIO CASUUM
RESERVATORUM
IN CIVITATE, ET DIOECESI
CORTONENSI
AD MENTEM

Illustrissimi ac Reverendissimi D. D.

JOSEPHI
DE HIPPOLYTIS

Ejusdem Civitatis & Diœcesis Episcopi.

Ortilegia, medicamenta, in quibus Sacramenta, aut Sacramentalia, & determinatus numerus Pater, & Ave, aut verba Sacrę Scripturę adhibentur contra morem, & usum S. R. E. permissum, & omne genus incantationum.

Sortilegia. Non modo comprehenduntur in hoc casu Explorationes rerum futurarum, vel abditarum pacto, consilio, ope dæmonis, aut ejusdem invocatione seriò factarum; sed etiam quidquid facere quis pręsumserit, per quod scienter putat Dęmonem cooperari.

Me-

Medicamenta &c. Ea intellige medicamenta ad morbos hominum, vel animalium curandos, in quibus conficiendis, aut administrandis intereſt abuſus rerum Sacrarum, & prçcipue Sacramentorum, aut rerum, verborumque, quibus Sacramenta ipſa conſtant. Ita etiam cum quis ſupeſtitioſo ritu, vel pravo animo abutitur Sacramentalibus, aqua nempe benedicta, pane, aut cera benedicta, Agnus Dei, & his ſimilibus, vel Sacris precibus, benedictionibus, certo numero *Pater*, *&* *Ave*, aut verbis Sacrę Scripturę contra morem. & uſum S R.E. permiſſum pro aliquo vano effectu, vel ex prava præſuptione optato.

Et omne genus incantationum. Scilicet omnes illi ritus intelligendi ſunt, ceremoniæ, verba, ſigna &c., quibus res mirabiles, & quæ ſuperant humanam, ſive naturalem virtutem quis facere contendit, atque his modo prodeſſe, modo nocere ſibi, vel proximo. Ita quoque geſtare annulos, ligaturas, involucra falſis characteribus conſignata, iiſdemque uti tamquam mediis per ſe aptis, atque certiſſimis ad conciliandum amorem, vel fortunam, vel ad procuranda maleficia, aut quoſcumque alios inanes, & ſuperſtitioſos effectus.

Notandum tamen eſt, quod incidit in hanc reſervationem qui aliquid ex dictis ſeriò, ſcienterque fecerit: minime autem ſi ex curioſitate, joco, animi levitate, rudi Simplicitate, vel ignorantia, quę tamen jam ſublata cenſetur, ſi ſemel a Confeſſario monitus fuerit, unde ſi poſtea relabatur, incidit in reſervationem.

II.

II. *Falsum testimonium in judicio contra aliquem prolatum*. Hac reservatione innodatur, qui in legitimo judicio testatur falsum contra aliquem, negando scilicet veritatem, vel illam occultando, dummodo tamen id fiat cum dolo & gravi damno Proximi.

Hinc advertendum est 1. quod ad incurrendam hanc reservationem requiritur, quod scienter dolus interveniat, & grave damnum Proximi ex hac depositione. 2. quod graviter peccat, sed non incidit in reservationem qui falsum scienter, & cum dolo deponit, sed e tali depositione non sequitur grave damnum Proximi. 3. quod neque peccat, neque cadit sub reservatione qui deponit falsum in judicio legitimo absque scientia, & sine dolo, putans esse verum quod deponit etiamsi sequatur grave damnum Proximi, quod omnino involuntarium est. Gravitas autem damni illati dignoscenda relinquitur prudentiæ Confessarii, cum certa regula constitui non possit juxta diversitatem personarum, locorum, temporum, & aliarum circunstantiarum.

III. *Homicidium voluntarium, vel mutilatio membri, vel suffocatio Infantium, eorumque detentio in lecto sine repugulis consuetis ante annum completum*.

Homicidium voluntarium. In hoc casu comprehenduntur omnes, qui voluntariè, directè, data opera, malove animo, vel dolo aliquem interficiunt ferro, veneno, medicina ad hoc præparata, aut alio quoquo modo, qui sua natura sit directus ad mortem inferendam.

Com-

Comprehenduntur etiam illi, qui mandant homicidia committi, aut scienter procurant ope, consilio, aliisque mediis, quibus possunt, occisionem proximi, effectu tamen secuto.

Procuratio etiam abortûs post fœtum animatum, effectu etiam non secuto, cadit sub reservatione, & comprehendit tam eos, qui consulunt sive dant potiones, aut quamlibet aliam rem ad procurandum abortum, quam mulieres sumentes, aut quomodocumque procurantes mortem fœtûs.

Vel mutilatio membri. Quemadmodum nemo est Dominus vitæ suæ, aut aliorum, ita nemo potest truncare aliquod proprium membrum, aut proximi. Itaque incidit in reservationem, qui scienter, data opera, dolo, maloque animo vel sibi, vel proximo truncat aliquod corporis membrum, ex qua tamen mutilatione sequatur, vel grave damnum, vel deformitas.

Vel suffocatio Infantium, eorumque detentio &c. Non solum qui culpabiliter, & malo animo suffocant infantes huic subiiciuntur reservationi; sed etiam illi omnes, sive parentes, sive nutrices, sive ancillę, & quęcumque aliæ personę, quę secum detinent infantes in lecto absque capsula, consuetisque repagulis antequam integrum ætatis annum compleverint, licet non sequatur suffocatio, quia ad incurrendam hanc reservationem sufficit, se periculo suffocationis exponere.

Hac tamen reservatione eximuntur matres, ac nutrices, quę lactem infantibus præbentes, licet improviso somno corripiantur, certę tamen sunt, se omnem diligentiam adhibuisse ad impediendam suffocationem. Ita etiam si aliqua ex urgenti caus-

sa, ut si ægrotaret mater, vel filius tota nocte lugeret, nec quiescere aliter posset, detineatur infans in eodem lecto absque capsula, dummodo aliquo medio occurratur periculo suffocationis eo modo, quo moraliter occurri potest.

IV. *Peccatum contra naturam, scilicet Bestialitas, & Sodomia etiam impropria, & Copula Parochi cum propria Parochiana, etiam extra Parochiam.*

Bestialitas, quæ est congressus hominis cum bestia, cum summopere dedeceat naturam rationalem ad Dei imaginem factam, est peccatum semper reservatum. Dum autem dicimus reservationem incurri in Coitione cum brutis, non significamus incurri per quemcumque tactum venereum partium alterius, sed per eum tactum, qui est aut copula consummata, aut incœpta, aut pollutio circa vas bruti, cum quo habetur congressus.

Et Sodomia etiam impropria. Sub reservatione cadit etiam Sodomia, sive sit propria, nempe commixtio duorum ejusdem sexûs, sive sit impropria, hoc est commixtio maris cum fœmina non servatis debitis organis, seu istrumentis naturalibus.

A reservatione Bestialitatis, & Sodomiæ eos tantummodo mares, & fœminas excipimus, quę non excedunt annum ętatis decimum quartum.

Et Copula Parochi &c. Etiam Copula Parochi cum propria Parochiana, sive intra, sive extra Parochiam reservatur quoad Parochum tantum, non autem quoad Parochianam.

V. *Incestus inter consaguineos usque ad secundum gradum, & inter Affines usque ad primum.*

Hęc

Hec reservatio comprehendit illos, qui proprio sanguini injuriam facientes, rem habent cum sibi conjunctis tam vinculo Consanguinitatis, quam Affinitatis, quando actus, sive Copula fuerit perfecta, seu consummata. Cum dicimus Consanguineos, intelligimus eos, qui in primo, & secundo gradu conjuncti sunt; Affines vero in primo tantummodo gradu.

Ab hac reservatione excipiuntur mulieres omnes, & masculi, qui nondum decimum quartum ętatis annum compleverint, ita ut ad incurrendam pręsentem reservationem requiratur ætas quatuordecim annorum integre completorum.

VI. *Æsus Ciborum prohibitorum.*

Scilicet Carnis in diebus Veneris, & Sabbati, in vigiliis, & in Quadragesima, non excusante infirmitate, necessitate, aut alia justa caussa, quemadmodum etiam uti lacticiniis in quadragesima, vel sine justa caussa, vel sine debita licentia.

VII. *Omissio denunciandi Episcopo Legata Pia cujuscumque generis.*

Intellige omissionem eorum, quorum interest, post integros duos menses a morte Testatoris.

VIII. *Retentio pecuniarum Locorum Piorum, & debitū cum eis contractum occasione administrationis, & non reddite rationis, ac Computorum solidationis.*

Semper incidit in reservationem, qui facit hæc, nisi excusetur a paupertate, necessitate, aut alia justa caussa.

IX. *Colloquentes cum sanctimonialibus de rebus obscœnis, actusque inhonestos cum eis quomodolibet perpetrantes, impurasque literas eis scribentes, seu scribere facientes.*

Om

Omnes externę personę, quę non convivunt in Monasteriis habentes actiones, vel locutiones inhonestas, quæ sint peccatum mortale, cum Monialibus Professis, & etiam cum aliis fœminis conviventibus intra septa Monasterii, sive sint Novitię, sive Educandę, aut alio titulo degentes in Monasterio, incidunt in hanc reservationem. Sub hoc Casu comprehenduntur etiam ii omnes, qui scribunt, vel mittunt, vel scienter ferunt fœminis degentibus in Monasterio, sive sint Moniales Professæ, sive non, literas amatorias, sive continentes inhonesta, aut ad impurum, & illicitum amorem provocantes, & qui coram ipsis Monialibus quemlibet actum inhonestum egerint, quod sit peccatum mortale, & possit spectantes ad turpia sollicitare.

X. *Differentes executionem piorum Legatorum ultra duos annos.*

Præsentem reservationem incurrunt Hæredes, Legatarii, vel Executores Testamentorum, qui culpabiliter, & sine legitima caussa differunt executionem Piarum Voluntatum ultra duos annos, sive tempus exequendi Legata Pia fuerit præscriptum, ac determinatum a Disponentibus, sive pręscriptum non fuerit: in quo casu Dilatio executionis ultra duos annos computanda est a die, qua pacificè adepti sunt hęreditatem, vel Legatum.

Eximuntur ab hac reservatione illi, qui vel ob paupertatem, vel ob aliam justam caussam non possunt adimplere pias voluntates, dummodo non sint in culpa, atque omnis absit malitia.